



Tribunale di Perugia
Terza Sezione Civile
- Ufficio Fallimentare -

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO
- ART. 180 L.F. -

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Umberto Rana -Presidente rel.
dott.ssa Arianna De Martino -Giudice
dott.ssa Giulia Maria Lignani -Giudice

Rilevato che in data 8.6.2018 la società

presentava domanda di
ammissione alla procedura di concordato preventivo con reversa ex art. 161 co.
6° l.f.;

Esaminati piano, proposta, relazioni, nonché atti e documenti depositati nei
concessi termini;

Udita la relazione del Giudice delegato;

Letto il motivato parere favorevole ex art. 180 l.f. depositato il 15.6.2019 dai
Commissari Giudiziali;

Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza camerale collegiale del
28.6.2019;

Dato atto che la proposta di concordato preventivo ha ottenuto la maggioranza
del valore complessivo dei crediti ammessi al voto;

ritenuta approvata la proposta di concordato preventivo;

preso atto che il decreto di fissazione dell'udienza camerale è stato comunicato al
P.M.;

Preso atto che in data 13.6.2019 il creditore INOXCRA ha depositato memoria di
costituzione con cui precisa che il proprio credito ammonta ad euro 29.000; che
in data 17.6.2019 il creditore TDL Europa spa ha depositato memoria di
costituzione chiedendo la soddisfazione integrale del proprio credito di euro
102.712,44; che in data 27.6.2019 Unicredit spa ha formulato opposizione



all'omologazione contestando la fattibilità del piano industriale e finanziario proposto da FOM T sia in relazione all'apporto finanziario garantito dal terzo (Fom srl) per il pagamento dei crediti tributari e contributivi sia per la previsione di alcune entrate che non apparirebbero conseguibili sia per la sottostima di alcune voci di spesa;

OSSERVA

La proposta concordataria prevede la continuità aziendale diretta sino al 2026 periodo entro il quale procedere al pagamento del ceto creditorio nella misura che va da un minimo di euro 32,1 milioni ad un massimo di 43,6 milioni di euro.

In particolare è previsto:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili entro il 2019;
- il pagamento integrale dei privilegiati 2751bis. n.1 entro 12 mesi dall'omologa;
- il pagamento del 100% dei creditori di classe 1 che raggruppa i crediti privilegiati, diversi da quelli tributari e previdenziali, nel 2021 e 2022;
- il pagamento del 100% dei creditori di classe 2 che raggruppa i privilegiati di natura contributiva conformemente alle previsioni della transazione fiscale (nei limiti della quota "capiente" ex art. 160 secondo comma della Legge Fallimentare) negli anni 2022,2023,2024;
- il pagamento del 74% dei creditori di classe 3 raggruppa i crediti chirografari di natura contributiva derubricati a chirografo ex art. 160, secondo comma della Legge Fallimentare entro il 2024;
- il pagamento del 17% dei creditori di classe 4 che raggruppa i crediti di natura tributaria inclusi nella transazione fiscale (art. 2778, grado 18 e 19, cod. civ.), derubricati a chirografo ex art. 160, secondo comma L.F. nel 2024 e 2025;
- il pagamento del 10% dei creditori di classe 5 che raggruppa i crediti chirografari di natura tributaria inclusi nella transazione fiscale nonché i crediti tributari chirografari non compresi nella transazione fiscale (inclusi i crediti derubricati ex art. 2778, grado 20 cod. civ.) nel 2025 e 2026;
- il pagamento del 5% dei creditori di classe 6 che raggruppa i crediti chirografari ed i crediti privilegiati derubricati a chirografo ex art. 160, secondo comma della Legge Fallimentare nel 2025 e 2026;
- il pagamento del 6% dei creditori di classe 7 raggruppa i crediti verso gli obbligazionisti nel 2025 e 2026.

La proposta concordataria prevede, oltre alla prosecuzione diretta dell'attività, la derubricazione a chirografo ex 160 l.f. co. 2° dei privilegiati incapienti, la rimodulazione del debito fiscale e previdenziali ex art. 182 ter l.f., lo scioglimento di alcuni contratti bancati e di *factoring* per i quali si è già ottenuta la sospensione ex art. 169 bis l.f., la destinazione al soddisfacimento dei creditori



del *surplus* di provenienza endogena derivante dai flussi di cassa della prosecuzione dell'attività d'impresa, da considerarsi rientrante nel concetto di finanza terza "dinamica", gli utili così prodotti dalla continuità sono, infatti, qualificabili come «nuova finanza dinamica» non soggetta al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione.

I CC.GG., nel confermare la fattibilità e convenienza del piano, hanno evidenziato (sia nella relazione ex art. 172 l.f. che nel parere ex art. 180 l.f.) che il piano è stato ragionevolmente costruito, anche in considerazione del fatturato espresso a fine anno 2018, e quindi era ed è attendibile ed idoneo a costituire una base di partenza su cui sviluppare le previsioni di fatturato e di flussi monetari del periodo di continuità.

Le rettifiche operate dai commissari individuano un fabbisogno finanziario, in grado di soddisfare il passivo, che va da un minimo di euro 32.107.166 (*worst case*) ad un auspicabile euro 43.675.721 (*best case*) con la connotazione temporale e nelle misure su indicate e riportate nel prospetto alle pagine 16 e 17 del parere ex art. 180 l.f..

Passando ad esaminare le memorie di costituzione dei tre creditori, va subito evidenziato che solo quella di Unicredit spa può qualificarsi atto di opposizione; le altre due non rappresentano una volontà contraria alla richiesta di omologa ma si sostanziano nella riaffermazione delle ragioni delle rispettive posizioni e ragioni creditorie.

FOM Tacconi ha replicato all'opposizione di Unicredit eccependo la tardività della stessa, in quanto presentato quando erano già decorso il termine di costituzione di 10 gg. fissato dall'art. 180 co 2° l.f.; la non ammissibilità dell'opposizione per essere Unicredit creditore dissenziente di una classe non dissenziente; per aver espresso il voto contrario tardivamente, dovendosi ritenere legittimato all'opposizione solo colui che ha votato contro in occasione della adunanza dei creditori. Nel merito ha contestato tutte le censure mosse da Unicredit.

Orbene: Unicredit è titolare di un credito (ovviamente) chirografario, di euro 11.896.659,21; ha espresso voto contrario, non all'adunanza ma nei venti giorni successivi alla stessa; il suo credito è incluso nella Classe 6 che comprende crediti per complessivi euro 48.709.916,60; questa classe ha espresso voti favorevoli per euro 10.255.987,85 (21,06%) e voti contrari per euro 23.711.443,42 (48,68%) per cui, non avendo i voti contrari raggiunto la maggioranza, non può dirsi classe dissenziente.

Ciò posto, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Sez. I[^] Ord. n. 16065 del 18/06/2018), ogni qual volta taluno dei creditori sollevi formale opposizione all'omologa, il Tribunale, a prescindere dal contenuto



della contestazione, deve pronunciarsi sulla stessa verificando dapprima l'ammissibilità dell'opposizione e poi la sua fondatezza.

L'opposizione deve essere fatta con la memoria di costituzione che va depositata dieci giorni prima dell'udienza.

Il termine di dieci giorni non viene qualificato come perentorio né è prevista alcuna sanzione in caso di inosservanza dello stesso per cui deve ritenersi ammissibile una costituzione-opposizione formulata anche qualche giorno prima ovvero alla stessa udienza fissata per l'omologazione.

Sotto questo profilo, pertanto, l'opposizione di Unicredit è ammissibile, ancorché presentata il giorno prima dell'udienza.

Nel merito l'opposizione è infondata.

In linea generale ed astratta, in punto di legittimazione ed interesse ad opporsi all'omologa, deve considerarsi che l'unico soggetto cui sono inibite contestazioni di sorta è il creditore che ha espresso voto favorevole con ciò approvando la proposta ed il piano, ossia il progetto di risanamento della crisi d'impresa predisposto dall'imprenditore.

Non è legittimato ad opporsi colui che ha aderito al Concordato.

Il secondo comma dell'art. 180 l.f. prevede che *"il debitore, il commissario giudiziale, eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato, devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata"*.

Per creditore dissenziente deve intendersi colui che ha manifestato all'adunanza (o anche prima) e comunque nel termine di 20 giorni dalla stessa, la sua contrarietà alla proposta ed al piano concordatario.

Sotto questo profilo non appare condivisibile la tesi (v. cass. 13284\2012) che distingue tra il creditore che ha espresso voto contrario all'adunanza e chi, astenutosi in prima battuta, abbia poi, nei previsti 20 giorni, espresso voto contrario, facendone da ciò derivare che solo il primo e non anche il secondo, sarebbe legittimato a contestare anche la convenienza economica del concordato.

Un distinguo che non si rinviene nelle disposizioni legislative e che non è ricavabile dai principi generali.

Il secondo comma dell'art. 180 L.F. così come il successivo comma quarto parlano di "dissenziente" senza specificazione alcuna senza limitare il potere di contestare la convenienza economica al solo dissenziente che rappresenta il 20% del crediti ammessi ovvero, in caso di concordato con classi, al dissenziente appartenente ad una classe dissenziente, che abbia espresso voto contrario entro e non oltre l'adunanza.



I dissenzienti all'adunanza così come i creditori astenuti in sede di adunanza, che però abbiano manifestato nei successivi venti giorni il loro dissenso, vanno assolutamente parificati.

Entrambi possono formulare opposizioni contestando anche la convenienza economica se rappresentano il 20% dei crediti ammessi ovvero, in caso di concordato con classi, se appartengono ad una classe dissenziente (d'altronde una classe può considerarsi dissenziente o aderente solo quando, trascorsi e venti giorni, si procede al calcolo dei votanti ed al riscontro della maggioranza conseguita).

Viceversa, i dissenzienti tardivi (ossia coloro che manifestano il loro voto contrario oltre i venti giorni), i creditori che hanno manifestato in modo invalido il proprio dissenso, gli astenuti ed i dissenzienti appartenenti ad una classe aderente al concordato, rientrando tutti nella residuale categoria degli "altri interessati" richiamata dall'art. 180 l.f. co. 2°, sono legittimati a partecipare e a costituirsi nel giudizio di omologa per provocare un controllo sulla regolarità della procedura e delle votazioni, sulla permanente sussistenza dei presupposti di ammissibilità, sulla fattibilità giuridica e/o economica, dedurre su aspetti afferenti la singola posizione senza estendere il *thema decidendum* sino a ricomprendere le valutazioni sulla convenienza economica, collettiva o anche singolare (v. Cass. 2227\2017).

Quale creditore dissenziente tempestivo di una classe non dissenziente (ma neanche aderente) Unicredit non è legittimata a sindacare la convenienza economica della proposta.

Unicredit sostiene che la proposta non sarebbe realizzabile in quanto i flussi derivanti dalla continuità aziendale sarebbero insufficienti al soddisfacimento dei creditori, come risulterebbe (1) dal fatto che alla transazione fiscale e previdenziale si è potuti addivenire solo grazie all'intervento di un terzo si è impegnato ad effettuare dei pagamenti all'INPS (2) alcuni clienti avrebbero chiesto "discontinuità con il passato" per cui "il piano del concordato in continuità di attività d'impresa poteva essere proposto in presenza del cambio di proprietà dell'azienda; (3) il piano prevede delle entrate "che non potranno assolutamente verificarsi" con particolare riguardo ad incassi attesi dalla consorella RCM, dichiarata fallita in data 5 giugno 2019 e dall'utile esercizio di azioni di responsabilità verso gli organi sociali; (4) il piano non sarebbe conveniente per Unicredit in quanto quest'ultima ha visto degradato un proprio diritto di credito avente privilegio ipotecario, mentre tale privilegio sussisterebbe nella alternativa fallimentare (5) il piano non avrebbe considerato la possibilità di una vendita dell'immobile mantenendo la destinazione produttiva.



Solo il punto 4) involge motivi afferenti la convenienza economica, mentre gli altri involgono profili di fattibilità come tali legittimamente censurabili dall'opponente.

I motivi sono comunque tutti infondati, compreso il quarto, ove si consideri che l'esistenza del privilegio ipotecario nel caso di fallimento lascerebbe comunque fermo che, ex art. 54 L.F., la quota di credito in eccesso rispetto al ricavato dalla vendita del bene andrebbe a "concorrere con i creditori chirografari; immobile che, in caso di cessazione dell'attività conseguente a fallimento non potrebbe mai essere valutato e venduto come bene produttivo ed in attività.

Quanto al primo motivo si rileva che il piano prevede che i proventi derivanti dalla continuità aziendale vengano distribuiti con modalità tali da non *"alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.*

In base al regolamento di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2009 ed alla correlativa circolare applicativa INPS n. 38 del 15 marzo 2010, l'INPS richiede che eventuali somme contributive dovute per le quote dipendenti già trasmesse al Concessionario vengano pagate a prescindere dal fatto che possano esistere crediti assistiti da privilegi di rango poziore.

Per questo il piano prevede l'apporto di un soggetto terzo (FOM srl) che si è impegnato, in via autonoma e diretta, a pagare l'INPS con utilizzo di finanza propria che non transita nell'attivo concordatario.

Quanto alla discontinuità con le passate gestioni il fatto che la famiglia Tacconi si sia determinata a passare la mano permettendo ad un altro imprenditore di portare avanti il piano di risanamento di FOM Tacconi non ha alcun rilievo in questa sede in cui, invece, va visto il solo dato obiettivo dell'assunzione dell'iniziativa concordataria nell'esclusivo e superiore interesse della continuità aziendale e, quindi, dei creditori e dei lavoratori.

Quanto al sopravvenuto fallimento della controllata RCM (che per l'opponente comporterà il mancato incasso del credito di FOM Tacconi di euro 1.155.010 e un rischio di revocatoria per euro 500.000) come emerge dalle precisazioni di cui alle note a verbale depositate dalla ricorrente il credito di euro 1.155.010 è già stato incassato e di ciò è dettagliata evidenza nella relazione del dott. Caponeri a doc. 9 e nella attestazione del dott. Barbieri a doc. 6 dalle quali emerge che nei rapporti con RCM FOM ha svalutato tutti i propri crediti non aventi matrice commerciale per totali euro 210.240 (cfr. doc. 9, pag. 23), ha compensato i crediti commerciali (comprensivi di fatture da emettere) con corrispettivi debiti (comprensivi di fatture da ricevere), per euro 841.716,27 (cfr. doc. 6, tabella pag. 26), ha incassato euro 500.000 prima dell'avvio del concordato di RCM, ha



dovessero avere, in concreto, esito negativo, la circostanza non avrebbe alcun effetto sulla fattibilità economica e/o giuridica del piano.

In definitiva, dunque, nessuna doglianza prospettata da Unicredit nell'atto di opposizione in esame è meritevole di accoglimento.

Circa il sindacato sulla fattibilità giuridica ed economica il tribunale rileva che non sono state violate norme inderogabili ed il piano e la proposta appaiono idonee ad assicurare l'effettiva realizzabilità della causa concreta del concordato, ossia il risanamento della crisi d'impresa attraverso la continuità diretta con previsione di una soddisfazione del ceto creditorio in misura tutt'altro che simbolica ed in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti.

A ulteriore conferma dell'attuabilità prospettica del piano militano alcuni recenti indicatori quali i dati emergenti sia dal bilancio 2018 approvato a maggio 2019 sia dalla situazione economica aggiornata al 31.5.2019 predisposta dalla FOM Tacconi su richiesta dei CC.GG..

Va infine confermata la corretta formazione delle classi.

Quanto all'alternativa fallimentare si condividono le valutazioni dei CC.GG. nel senso che la liquidazione atomistica dei beni della società (cfr. relazione ex art. 172 l.f.) porterebbe a risultati peggiori rispetto all'approvata proposta concordataria (che prevede comunque il pagamento percentuale di tutte le classi di creditori), con la sola soddisfazione dei creditori preeducibili, dei creditori di classe 1 (ipotecari non degrading e privilegiati 2751bis) e dei creditori di classe 2 (privilegiati contributivi non degrading) mentre tutti gli altri creditori ovvero quelli alle classi 3, 4, 5, 6 e 7 per residui crediti privilegiati, degrading e chirografari, rimarrebbero totalmente insoddisfatti.

Nell'ottica concordataria va segnalato l'ottimo risultato conseguito dalla ricorrente con gli accordi fiscali e contributivi ex art. 182 ter l.f. raggiunti con INPS e Agenzia delle Entrate.

Si consideri che l'accordo con l'INPS ha ad oggetto contributi previdenziali per euro 10.038.953,31 ed interessi e sanzioni per euro 1.283.785,15 con pagamento nella misura del 34% (pari ad euro 82.719,00) del complessivo credito chirografario di euro 245.509,34.

Il credito erariale dell'Agenzia delle Entrate, di circa 42 milioni di euro, in virtù dell'accordo ex art. 182 ter l.f. , è tutto collocato in chirografo, con previsione di pagamento del 17%.

Va rimbarcata la rilevanza dell'accordo raggiunto con l'INPS ed Agenzia delle Entrate, in cui voto favorevole è stato determinante per l'approvazione del concordato, quale positivo segnale di un mutamento culturale dei creditori qualificati nell'approccio alle procedure concordatarie; approccio rivelatosi più



sensibili del passato nella prospettiva della tutela della continuità aziendale e dei livelli occupazionali.

Il decreto di omologa, come previsto dall'art. 181 l.f., comporta la chiusura della procedura di omologa aprendo la fase di esecuzione del concordato (che si chiuderà, ove adempiuto, con un decreto di completa esecuzione ex art. 136 comma 3 l.f.).

Per effetto dell'omologa la società ricorrente riacquista la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l'azienda senza il condizionamento degli atti di amministrazione straordinaria, ferma restando la vigilanza degli organi della procedura sull'adempimento del piano concordatario mentre gli effetti nei confronti dei creditori (anteriori al deposito della domanda) sono invece disciplinati da art. 184 l.f..

I creditori possono seguire le vicende societaria leggendo le relazioni periodiche che verranno pubblicate nel registro delle imprese.

In passato quest'Ufficio ha accolto la richiesta delle società di ordinare al registro delle imprese la cancellazione della dicitura ""procedura in corso".

La problematica appare superata in quanto, con la circolare 3721\C del 21.5.2019 PROT. 119054 inviata a tutte le Camere di Commercio il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto delle modifiche per rendere più, evidente, dalla consultazione della visura ordinaria, successivamente all'omologa del concordato preventivo e fino al completamento dell'esecuzione dello stesso, che l'impresa si trova nella fase di esecuzione della proposta di concordato preventivo.

Quanto alle indicazioni per la fase esecutiva, affinché i creditori possano essere garantiti nel pagamento, la ricorrente dovrà versare i flussi netti dell'avanzo di gestione a mano a mano che si formano, così come le somme ricavate da eventuali dismissioni di beni e/o transazioni, nel conto acceso dalla Procedura in modo da poter creare un piano di accumulo il cui andamento potrà essere costantemente monitorato onde verificare la sussistenza della finanza (cd. dinamica) necessaria al pagamento dei creditori alle scadenze programmate

I prelievi ai fini esecutivi dovranno essere vincolati al visto preventivo dei CC.GG in considerazione della ragionevole previsione che i flussi di cassa non si possono formare per intero alla scadenza dei pagamenti.

Ogni semestre dovrà essere fatta una relazione economica e finanziaria sulla gestione con indicazione e giustificazione di ogni significativo scostamento tra gli effettivi risultati di periodo e quelli prefigurati nel piano concordatario. Anche



detta relazione dovrà essere consegnata ai CCGG e depositata in Cancelleria entro il giorno 15 del mese successivo allo scadere di ciascun semestre.

P.Q.M.

RIGETTA l'opposizione di Unicredit spa;

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla società FONDERIE E OFFICINE MECCANICHE TACCONI SPA con sede in Assisi (PG) via Protomartiri Francescani nr. 111 (c.f.: 00165900549).

DISPONE

Che il registro delle imprese proceda nei termini indicati nella circolare 3721\C del 21.5.2019 PROT. 119054 del MISE.

RIMETTE

Al G.D. la nomina dei membri del comitato dei creditori su istanza dei C.C.G.G.

DISPONE

che la società e gli organi della procedura si dovranno attenere alle seguenti disposizioni esecutive:

- il legale rappresentante amministrerà la società seguendo le linee guida dettate dal piano che sostiene la proposta e che viene omologato con essa, sotto la sorveglianza continuativa dei Commissari Giudiziari;

- entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la Società Debitrice provvederà a formare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e dei titoli di prelazione e\o prededuzione, da consegnare ai C.C.G.G. che provvederanno a depositarlo in Cancelleria. Detto elenco dovrà essere comunicato a cura della Debitrice a tutti i creditori con avvertimento che, ove non ne condividersero le determinazioni, sia in punto di *quantum* che di qualificazione del credito, dovranno promuovere ordinari giudizi di cognizione di accertamento del credito, con l'ulteriore avvertimento che al pagamento si procederà in base a piani di riparto che non saranno loro comunicati e che verranno depositati in Cancelleria;

- per le eventuali vendite, transazioni ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione, provvederà il legale rappr.te p.t. delle Società previa acquisizione del parere dei C.C.G.G. e con l'autorizzazione espressa dei componenti del C.d.C., dandone informazione al G.D.;



- la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio appartiene alla società FOM Tacconi ma prima di agire o resistere in giudizio, il legale rappr.te dovrà informarne il G.D. previa acquisizione del parere dei CC.GG.;

L'apporto finanziario del terzo e i flussi netti di cassa da destinare al pagamento dei creditori, così come le somme ricavate da eventuali dismissioni di beni, dovranno essere versati nel conto della Procedura ed i prelievi ai fini esecutivi saranno vincolati al visto preventivo dei CC.GG.;

- ogni 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Decreto, il legale rappr.te della Società redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato da una situazione contabile economica e finanziaria di periodo. Nel rapporto dovrà essere indicato e giustificato ogni significativo scostamento tra gli effettivi risultati di periodo e quelli prefigurati nel piano industriale concordatario. Detto rapporto, unitamente all'estratto del conto corrente intestato alla procedura, andrà trasmesso ai C.C.G.G. e al C.d.C., per le eventuali motivate osservazioni entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza del semestre. Copia del rapporto con il parere\osservazioni del cdc e dei CC.GG. verrà da questi ultimi depositato in Cancelleria ed inserito nel fascicolo d'ufficio. Altra copia del rapporto andrà altresì pubblicata, assieme alle eventuali osservazioni e/o pareri dei CC.GG. e del cdc, all'Ufficio del Registro delle Imprese;

-al fine di consentire l'espressione del menzionato parere i CCGG sono autorizzati ad effettuare in ogni momento ogni più opportuno controllo sull'attività inerente la continuità diretta con facoltà di accesso alla contabilità ed ai libri sociali della ricorrente;

- i CC.GG. sorveglieranno l'andamento del piano concordatario e terranno informato il C.d.C. e il G.D. di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, informando questi ultimi dell'iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.186 L.Fall. in caso di rilevanti inadempimenti;

ove i CC.GG. dovessero accertare che la società in concordato ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, ne dovrà riferire immediatamente al Tribunale, per l'apertura d'ufficio del procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al P.M. e ai creditori;



- il legale rappr.te della Società dovrà tempestivamente ripartire tra i creditori le somme via via realizzate sulla base di appositi piani di riparto visti dai C.C.G.G. conformemente al piano concordatario, nei tempi e modi in esso stabiliti, e nel rispetto della graduazione dei crediti, riferendo in ordine alle ragioni che inducano a qualsiasi ritardo rispetto alla proposta;
- i C.C.G.G. procederanno quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto ed alla loro comunicazione ai creditori;
- i CC.GG. riferiranno sollecitamente al Giudice Delegato l'emergere di ogni fatto qualificabile come inadempimento o non regolare adempimento delle obbligazioni concordatarie;
- entro 30 giorni dalla data di completamento di tutte le operazioni previste dal piano, il legale rappr.te della Società Debitrice depositerà in Cancelleria il rendiconto della attività compiuta ove si dovrà dare conto dell'avvenuta soddisfazione dei creditori concordatari, conformemente al piano, unitamente alla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori;
- i CC.GG. provvederanno conseguentemente ad inoltrare copia ai creditori a mezzo pec., avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni, entro 15 giorni, all'indirizzo p.e.c. della procedura e all'attenzione dei CC.GG.;
- I CC.GG. entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto depositeranno il proprio parere in ordine alla effettuata esecuzione del concordato al Giudice Delegato nonche' eventuali osservazioni pervenute dai creditori;
- il Giudice Delegato emetterà il provvedimento di presa d'atto e di archiviazione;
- resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento integrativo rispetto alle prescrizioni che precedono e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti che si rivelasse opportuna e necessaria nella fase di attuazione del concordato ;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito ivi comprese la comunicazione alla ricorrente, al P.M. al registro delle imprese e ai C.C.G.G. che provvederanno alla comunicazione ai creditori e a curare la pubblicità indicata nell'art. 17 l. fall.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 5.7.2019

Il Presidente est.

Dott. Umberto Rana